

Sentenza, Tribunale di Mantova, Giudice Mauro Bernardi, del 13.02.2025

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MANTOVA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Mauro Bernardi, Presidente Rel. Est.

dott. Alessandra Venturini, Giudice

dott. Francesca Arrigoni, Giudice

nel giudizio n. xx/2024 p.u. per la dichiarazione di liquidazione giudiziale promosso da

CREDITORE,

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

DEBITORE,

RESISTENTE

oggetto: dichiarazione di liquidazione giudiziale. letto il ricorso proposto da **CREDITORE** per la dichiarazione di liquidazione giudiziale di A. S.n.c. di **DEBITORE**;

considerato che la società si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 41 CCI;

- ritenuto che, pur essendo tuttora pendente il percorso di composizione negoziata della crisi, non sussiste alcun impedimento alla apertura della liquidazione giudiziale in quanto le misure protettive a suo tempo richieste dalla società debitrice (in epoca successiva al deposito del ricorso ex art. 37 co. 2 CCI) non sono state concesse (v. decreto del Tribunale del 27-9-2024, non reclamato) laddove, per espressa previsione dell'art. 18 CCI (norma di stretta interpretazione) unicamente la loro emanazione preclude l'apertura della procedura concorsuale (in tal senso v. Trib. Arezzo 26-10-2022; App. Firenze 21-3-2023), ciò che trova conferma nella circostanza che, secondo la norma in esame, anche la revoca delle misure protettive concesse, comporta il venire meno del divieto e spiegazione nella considerazione secondo cui solo se vi è una concreta possibilità di risanamento positivamente vagliata dal Tribunale, si giustifica la limitazione del diritto di azione in capo ai creditori, né la composizione negoziata rientra tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (v. art. 2 co. 1 m-bis CCI e intestazione del titolo III del codice della crisi) sicché non opera neppure il disposto di cui all'art. 7 co. 2 CCI;

- rilevato ulteriormente che non risulta documentata la disponibilità dei creditori ad addivenire ad un accordo di composizione negoziata della crisi ormai già da tempo manifestatasi, come emerge anche da quanto riferito dalla difesa della società istante che è il principale creditore;

- rilevato che il controcredito accertato in favore della società A. S.n.c. di **DEBITORE** (pari a circa € 22.457,00 per spese di difesa in giudizio arbitrale) al di là operatività della compensazione è largamente inferiore a quello della società istante (pari a quantomeno a € 396.345,14 tenendo conto del solo titolo costituito dalla sentenza arbitrale definitiva e pur vantando la società istante ulteriori crediti); - ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia di liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile dalla entità del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci e dagli accertamenti della Guardia di Finanza in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte e dalla protratta inattività della società;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCI poiché la debitrice ha il centro degli interessi principali in **OMISSIS**;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 1 primo comma e 121 CCI, in quanto imprenditore esercente attività di autotrasporto per conto terzi e altro, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. d) del CCI;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 u.c. CCI; ritenuto di indicare come curatore l'avv. Nicola Bardini, che ha i requisiti di cui all'art. 358 CCI, tenuto altresì conto dei criteri di cui al co. 3 di tale norma; considerato che, essendo la società debitrice una società in nome collettivo, la sentenza che dichiara la

Sentenza, Tribunale di Mantova, Giudice Mauro Bernardi, del 13.02.2025

liquidazione giudiziale della società produce anche quella del socio illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. 256 CCI;

- rilevato che, nelle more della presente procedura, il socio **OMISSIS** è deceduto in data 7-1-2025;
- considerato che vada dichiarata aperta la liquidazione giudiziale anche nei confronti di costui alla stregua di quanto previsto dagli artt. 34 e 256 CCI atteso che l'art. 34 CCI (inserito fra le disposizioni di carattere generale di cui al titolo III concernente il procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza) fa riferimento al debitore defunto (e non invece all'imprenditore defunto come nel previgente testo di cui all'art. 12 l.f.) e che il socio di società in nome collettivo è debitore illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali (v. art. 2291 c.c.);
- rilevato inoltre che la morte è avvenuta entro il termine di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale (v. art. 2284 c.c.) e che l'insolvenza della società attiene integralmente a debiti già esistenti alla data del decesso del socio in questione;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 49 e segg. CCI.,

Dichiara la liquidazione giudiziale di A. S.n.c. di **DEBITORE** (C.F.: ...), con sede legale in OMISSIS in persona del legale rappresentante OMISSIS nonché dei soci personalmente OMISSIS (nato a OMISSIS il xx e ivi residente in via OMISSIS) e OMISSIS (nato a OMISSIS il ... e deceduto il ..., già residente a ... in via OMISSIS);

Nomina Giudice Delegato il dott. Mauro P. Bernardi;

Nomina Curatore l'avv. Omissis;

Ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e gli ulteriori documenti indicati nell'art. 49 co. 3 lett. c) CCI;

Autorizza il Curatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3 lett f) del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;

Visto l'art. 193 CCI ordina al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione dei beni - utilizzando i più opportuni strumenti anche fotografici-e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;

Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 13-5-2025 ore 11,15; Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose mobili in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza sopra indicata per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI.

Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.

Mantova, 13/02/2025

Il Presidente

dott. Mauro P. Bernardi